

## Principio di trasparenza: i Suoi diritti

### **Promemoria per richiedenti**

#### **1. Quando si applica il principio di trasparenza?**

Il principio di trasparenza è limitato al livello cantonale. Esso si applica in linea di principio alle autorità, alle amministrazioni e alle commissioni del Cantone e degli enti, degli istituti e delle fondazioni cantonali di diritto pubblico, nonché a privati ai quali il Cantone ha delegato compiti pubblici (art. 2 della legge sul principio di trasparenza [legge sulla trasparenza, LCTras, CSC 171.000]).

Per vari motivi, l'art. 3 LCTras prevede invece delle eccezioni al campo d'applicazione personale. Ad esempio, non sono assoggettati al principio di trasparenza la Banca Cantonale Grigione, la Ferrovia retica, le autorità giudiziarie nell'ambito dell'attività giudiziaria e i fornitori di prestazioni in campo sanitario e sociale, in particolare l'Ospedale cantonale dei Grigioni, i Servizi psichiatrici dei Grigioni nonché l'Istituto delle assicurazioni sociali.

#### **2. Quale diritto Le spetta a seguito del principio di trasparenza?**

Secondo il principio di trasparenza, ogni persona ha il diritto di accedere a documenti ufficiali (art. 7 cpv. 1 LCTras). L'accesso è concesso, in linea di principio secondo il desiderio del richiedente, tramite informazioni in merito al contenuto del documento, presa in visione sul posto dell'originale o di una copia del documento oppure tramite consegna o recapito di copie (art. 7 cpv. 2 LCTras). L'art. 6 LCTras fornisce una definizione più precisa di "documento ufficiale". Quali documenti entrano in considerazione documenti di testo, piani, disegni e immagini in forma cartacea, al pari di documenti di testo, registrazioni audio e video su supporti elettronici. Il documento deve però già esistere.

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LCTras sono esclusi dal principio di trasparenza i documenti ufficiali concernenti determinati procedimenti, come procedimenti civili, procedimenti penali o procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico. L'accesso ai documenti concernenti simili procedure si orienta alle corrispondenti leggi procedurali.

Anche l'accesso ai dati personali non è disciplinato dalla legge sul principio di trasparenza, bensì dalla legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD, CSC 171.100).

Conformemente all'art. 5 LCTras vanno osservate anche le disposizioni speciali di altre leggi, che dichiarano segrete determinate informazioni (ad es. segreto fiscale) o che prevedono condizioni divergenti per l'accesso (ad es. diritti d'informazione in relazione ai diritti popolari, regole specifiche che disciplinano l'accesso alla maggior parte dei registri pubblici, ecc.).

Va inoltre prestata attenzione al fatto che il diritto di accesso è considerato adempito se un documento ufficiale è pubblicato su un organo di pubblicazione o sul sito internet dell'autorità (art. 7 cpv. 3 LCTras).

### **3. Come procedere per poter accedere a documenti ufficiali?**

È necessario indirizzare una domanda di accesso scritta (lettera, e-mail, fax) all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto da terzi, quale destinatario principale. La domanda deve essere compilata in una lingua ufficiale cantonale. Non è necessaria una motivazione. Al fine di consentire all'autorità di indentificare il documento, nella domanda è invece importante fornire informazioni precise relative al documento desiderato (come titolo, autorità che lo ha stilato, data, periodo interessato, settore specifico, ecc.). Sul sito web [www.oeffentlichkeitsgesetz.gr.ch](http://www.oeffentlichkeitsgesetz.gr.ch) trova il modello per una domanda.

Qualora le informazioni fornite siano insufficienti per identificare il documento desiderato, l'autorità competente concede al richiedente un nuovo termine (di regola 10 giorni) entro il quale può precisare la domanda. Se questo termine scade inutilizzato, l'autorità non può entrare nel merito della domanda.

#### **4. Quanto costa l'accesso?**

Se l'evasione della domanda è associata a un "onere considerevole", per l'accesso a documenti ufficiali deve essere riscosso un emolumento. Per il resto, l'accesso a documenti ufficiali è gratuito (art. 15 cpv. 1 LCTras). È considerato "onere considerevole" un onere di elaborazione di oltre quattro ore o un onere materiale superiore a 400 franchi. Se a seguito dell'esame della domanda di accesso un'autorità giunge alla conclusione che l'elaborazione genererà un onere considerevole, fatto che comporta la riscossione di emolumenti, essa deve informarne il richiedente per iscritto, indicando l'importo previsto dell'emolumento. Il richiedente va inoltre reso attento al fatto che senza comunicazione contraria entro il termine fissato (di regola 10 giorni) si partirà dal presupposto che il richiedente non ritira la sua domanda nonostante siano stati preannunciati conseguenti costi. L'autorità deve fissare le conseguenze finanziarie definitive nella decisione sull'accesso in base alle disposizioni pertinenti della legge sulla giustizia amministrativa (CSC 370.100) in unione con l'ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA, CSC 370.120).

#### **5. Cosa può fare se non è d'accordo con la decisione dell'autorità relativa alla Sua domanda di accesso?**

L'autorità deve decidere in tempi possibilmente rapidi in merito alla domanda di accesso, di regola però entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (art. 12 LCTras). La legge sulla trasparenza prevede che il diritto di accesso a documenti ufficiali possa essere limitato, differito o negato qualora vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti (art. 8 LCTras). I documenti ufficiali possono inoltre essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa (art. 9 cpv. 1 LCTras). Infine, l'art. 9 cpv. 2 LCTras esclude ogni diritto di accedere a verbali e documentazione di sedute di commissioni parlamentari di controllo, di vigilanza e d'inchiesta.

L'autorità deve esaminare in ogni singolo caso se e perché sussiste un'eccezione menzionata nella legge. Se l'autorità decide di differire, limitare o negare l'accesso a documenti desiderati, lo deve comunicare per iscritto (decisione) al richiedente (art. 12 cpv. 2 LCTras). In seguito, il richiedente ha la possibilità di impugnare questa decisione, entro 30 giorni dalla comunicazione, tramite ricorso dinanzi all'autorità di impugnazione indicata (autorità amministrativa di rango superiore o Tribunale amministrativo) e di farla verificare (art. 13 LCTras).